

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 13 giugno 2005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 del 16 febbraio 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVENZIONE ASSISTENZA SANITARIA IGIENE SANITARIA - D.lvo. 2 febbraio 2002 n.27 'modifiche ed integrazioni del D.lvo. 2 febbraio 2001 n.31 recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Direttive alle AA.SS.LL..

IL DIRIGENTE

omissis  
DECRETA

- In attuazione del D.lgs. 27/2002 e per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare le disposizioni e le direttive di cui all'allegato A e la scheda di cui all'allegato B;

- Di trasmettere copia del presente decreto, compreso di allegati, al Dirigente del BURC, per la pubblicazione;

- Di dare mandato al Settore Assistenza Sanitaria di trasmettere il presente decreto compreso di allegati alle AA.SS.LL. della Campania, per quanto di competenza.

16 febbraio 2005

Dr. Massimo Amadei



### Assessorato alla Sanità - Settore Assistenza e Prevenzione Sanitaria

Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002 n° 27 "modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n° 31 recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

#### "DISPOSIZIONI E DIRETTIVE"

##### 1) Finalità

Le seguenti disposizioni e direttive disciplinano le modalità di controllo e vigilanza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per garantirne la salubrità e la pulizia secondo il dettato del D.Lgs. n° 31/01 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 27/02 .

##### 2) Definizione di Acque Destinate Al Consumo Umano.

Per acque destinate al consumo umano si intende:

- a) le acque trattate e non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglia o contenitori;
- b) le acque utilizzate da una impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'introduzione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

##### 3) Rete Di Distribuzione

Le reti di distribuzioni sono di due tipi: esterna e domestica.

La rete di distribuzione esterna è quella attraverso la quale dal punto di raccolta delle acque, queste vengono distribuite per le finalità di cui al precedente 2° punto.

L'impianto di distribuzione domestico è costituito dall'insieme delle tubature, dei raccordi e delle apparecchiature installate tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna.

La delimitazione tra rete di distribuzione esterna e quella domestica denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore, salvo diversa indicazione nel contratto di somministrazione stipulato tra il Gestore della rete idrica di distribuzione e l'utente.

##### 4) Il Gestore

Fatta salva la definizione di gestore del servizio idrici integrato così come determinato dall'art. 2, comma 1, lettera o-bis del decreto legislativo 11.05.99 n° 152 e succ. modifiche, si definisce "gestore" chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili (D.lgs 27/02).

Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico (Istituti Scolastici, Ospedali, Esercizi Pubblici, Uffici Pubblici ecc...), i titolari ed i responsabili della gestione degli edifici e delle strutture assumono il ruolo e la responsabilità di "gestore".

Per quanto concerne gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, l'amministratore del condominio, o in assenza i proprietari, hanno l'obbligo di effettuare le attività ed i controlli previsti nelle presenti direttive e disposizioni, nonché quelle derivanti dalle attività di controllo dello stato di adeguatezza e manutenzione dell'impianto di distribuzione domestico.

##### 5) Esenzioni

La presente normativa non si applica:

- 1 alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

- 2 alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati (es. acque di raffreddamento degli impianti ecc...).

#### 6) Obblighi generali

Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e pertanto esse:

- a non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze in concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- b devono possedere i requisiti di qualità indicati dall'allegato I), parti A e B del D.Lgs. n° 31/01 e, comunque, soddisfare i requisiti minimi previsti, fatto salvo i casi nei quali è possibile derogare ai sensi degli articoli 13 e 16 del D.Lgs. 31/01;
- c devono essere conformi a quanto previsto dai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei casi di non conformità ai parametri indicati nella parte C dell'all.I) del D.Lgs. 31/01.

#### 7) Punti di rispetto della conformità

I valori di parametro fissati nell'All.I) del D.Lgs. 31/01 devono essere rispettati nei seguenti punti:

- a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecnica o pericolo di inquinamento del campione, in punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (D.lgs 27/02);
- c) per le acque fornite da una cisterna fissa o mobile, nel punto in cui queste fuoriescono dalla stessa;
- d) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque messe a disposizione per il consumo (D.lgs 27/02);
- e) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui vengono utilizzate dalle stesse.

Nel caso in cui l'ASL competente per territorio accerti:

- 1) la conformità ai parametri di cui all'allegato I) del D.Lgs. 31/01, al punto di consegna (prima del contatore) e la non conformità nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano può disporre, a secondo dei valori dei parametri riscontrati dalle analisi, la limitazione e/o la sospensione dell'uso potabile dell'acqua e prescrive al gestore dell'impianto domestico i tempi entro i quali deve provvedere al ripristino della potabilità dell'acqua al rubinetto. Se alla scadenza dei tempi prescritti, fatta salva eventuale proroga motivata e concordata tra il gestore e l'Azienda Sanitaria, a seguito di verifica i requisiti di potabilità dell'acqua al rubinetto non dovessero risultare conformi ai parametri previsti, al gestore della rete domestica si applicano le sanzioni di cui all' art.19 D.Lgs. 31/01 (come modificato dal D.Lgs. 27/02);
- 2) la non conformità ai parametri al punto di consegna, dispone, entro le ventiquattro ore successive alla conoscenza del fatto, almeno altri tre prelievi di cui uno nel punto indagato, uno a monte ed uno a valle dello stesso; qualora i risultati delle analisi dovessero confermare la non conformità, a seconda della gravità del caso, disporrà la limitazione dell'uso dell'acqua e/o la sospensione dell'erogazione e prescriverà i tempi entro i quali il gestore della rete di distribuzione esterna dovrà provvedere a rimuovere le cause per le quali l'acqua non era conforme ai parametri di cui all'allegato I) del D.Lgs 31/01. Se alla scadenza dei tempi prescritti, le analisi dovessero confermare la non conformità ai parametri di cui al predetto allegato I), al gestore della rete di distribuzione esterna, si applicano le sanzioni di cui all'art.19 del D.Lgs.31/01, come modificato dal D.Lgs 27/02.

In ambedue i casi l'Autorità Sanitaria competente per territorio ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

#### 8) Controlli interni ed esterni

I controlli interni ed esterni servono a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di cui al D.Lgs. 31/01, e sono svolti, rispettivamente, dal gestore della rete di distribuzione e dalle AASSLL competenti per territorio.

I controlli devono essere fatti:

- a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
- b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) alle reti di distribuzione;
- d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
- e) sulle acque confezionate;
- f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
- g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

In quest'ultimo caso i controlli debbono riguardare anche la idoneità del mezzo di trasporto.

I controlli effettuati sulle acque destinate al consumo umano, che abbiano subito un processo di disinfezione, devono accertare che non si siano verificati processi di contaminazione da parte dei sottoprodotti da essi derivanti e che, i valori dei disinfettanti stessi siano contenuti nei livelli più bassi possibili senza che sia compromessa la loro azione.

In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'all.I), le specifiche indicate dall'all. III) del D.Lgs. 31/01.

I laboratori che effettuano i controlli analitici (ARPAC - e quelli dei Gestori) devono operare in garanzia di qualità secondo la norma ISO/IEC 17025 e sottoposti al controllo periodico del Ministero della Salute e dell' I.S.S..

I laboratori di cui al precedente comma e quelli abilitati, che effettuano analisi per conto di gestori di impianti di distribuzione domestici e/o di imprese alimentari devono comunicare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, all'interessato ed all'ASL, competente per territorio, gli eventuali risultati di non conformità.

Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'A.S.L. competente per territorio, che lo emette sulla scorta dei risultati analitici.

#### **9) Controlli interni**

Il gestore della rete di distribuzione esterna dell'acqua destinata al consumo umano, deve provvedere al controllo della qualità dell'acqua distribuita effettuando prelievi periodici sulla rete medesima e nei punti di accumulo con le frequenze e modalità indicate nella tab. b1 dell'all. II) del D.Lgs. 31/01 come modificata dal D. Lgs 27/02;

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente direttiva, i gestori degli impianti di distribuzione esterna devono trasmettere alle AASSLL competenti per territorio la mappatura delle opere di attingimento, trasporto, raccolta, trattamento e di distribuzione, fino ai terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza. I gestori devono, altresì, comunicare tempestivamente alle AA.SS.LL., territorialmente competenti, gli eventuali aggiornamenti della rete.

Entro il 31 marzo 2005, il gestore deve trasmettere all' ASL, competente per territorio, un programma triennale di controllo interno, articolato per ciascuna annualità, indicando i punti ed il numero di prelievi che si intendono effettuare; per il successivo triennio tale programma deve essere presentato entro il 31 12 2007. Il programma si intende approvato se l'ASL non produce rilievi entro trenta giorni dalla sua ricezione. L'ASL, per motivi tecnici e/o per sopravvenuti imprevisti può, anche durante il periodo di vigenza del programma triennale, chiederne la modifica e l'integrazione.

Il gestore ha l'obbligo di redigere quotidianamente, un registro sui controlli interni sul quale annotare i relativi risultati. Detto registro deve essere numerato, disponibile alla consultazione per almeno cinque anni da parte dell'ASL, competente per territorio e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania.

I risultati dei controlli interni devono essere comunicati mensilmente all'ASL competente, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali risultati di non conformità.

Qualora i controlli interni evidenzino una non conformità, i gestori pongono in essere tutte le misure necessarie per il ripristino della qualità dell'acqua erogata ovvero gli interventi atti a prevenire l'erogazione ed il consumo di acqua non idonea.

Per la effettuazione dei controlli, il gestore si avvale di laboratori di analisi interni ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di reti di distribuzione esterna

I controlli di cui sopra non possono essere effettuati dai laboratori di analisi dell'ARPAC.

Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico (es: Aziende Ospedaliere, Edifici scolastici, Case comunali, Uffici aperti al pubblico, ecc...) il gestore della rete di distribuzione esterna è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna, mentre per l'acqua che fuoriesce dai rubinetti la salubrità deve essere assicurata dal titolare e/o dal responsabile della struttura. Questi responsabili che nella fattispecie sono individuabili nei Direttori sanitari, Presidi e Direttori didattici, rappresentanti legali delle Strutture oltre alla salubrità dell'acqua devono assicurare un'idonea attività di controllo dello stato di adeguatezza e manutenzione dell' "impianto di distribuzione domestico" costituito dalle condutture, raccordi e apparecchiature installate tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua fornita al pubblico e la rete di distribuzione esterna.

Alla stessa stregua dei suddetti responsabili, nei complessi condominiali, gli amministratori devono garantire la salubrità dell'acqua e l'efficienza della rete di distribuzione domestica fino al punto di consegna di ciascuna unità immobiliare.

Le AA.SS.LL., nell'attività di vigilanza e controllo, da effettuarsi nelle strutture in cui l'acqua viene distribuita al pubblico debbono verificare tutta la documentazione, anche analitica, inerente le attività di "autocontrollo" al fine di verificare la regolarità delle attività poste in essere.

Per gli impianti di distribuzione domestica gli amministratori di condominio devono comunicare all'ASL, competente per territorio, eventuali situazioni critiche ovvero inconvenienti igienici nella distribuzione dell'acqua.

Le AA.SS.LL. provvedono ad effettuare gli opportuni prelievi e, a seconda dei casi, a disporre l'adozione delle misure appropriate per eliminare il rischio per la salute.

Nelle strutture nelle quali la fornitura idrica avviene mediante cisterna fissa i responsabili della gestione e/o i titolari degli edifici e delle strutture, devono garantire la perfetta manutenzione dell'impianto ed effettuare, inoltre, almeno tre prelievi all'anno nel punto in cui l'acqua fuoriesce dalla cisterna, e conservare i risultati delle analisi per cinque anni, comunicando tempestivamente all'ASL, competente per territorio, eventuali risultati non conformi ai parametri di cui al D.Lgs. 31/01.

#### 10) Controlli esterni

Le AASSLL, inoltre, al fine di garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II), provvedono a:

- ispezionare gli impianti attraverso i quali le acque destinate al consumo umano vengono emunte, accumulate, trattate e distribuite;
- fissare i punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, fissando priorità d'interventi (es. vetustà degli impianti idrici, numero utenti, ecc.);
- Stabilire la frequenza dei campionamenti intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno.

In riferimento a quanto sopra, le AASSLL trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione e al Ministero della Salute, secondo le modalità predisposte sempre dal Ministro della Salute e sulle quali la Conferenza Stato Regioni esprime intesa, il programma dei controlli esterni; gli eventuali aggiornamenti devono essere comunicati entro 30 giorni dalle variazioni apportate.

Il programma di attività da svolgere nei confronti dei gestori delle reti di distribuzione esterna deve comprendere:

- I punti di prelievo fissati per i controlli;
- le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti del programma.

Le AASSLL assicurano una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'all. I), qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'I.S.S., cui il Laboratorio competente ne fa richiesta.

Le AASSLL si avvalgono per le attività di laboratorio esclusivamente delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale e trasmettono mensilmente i risultati delle analisi alla Regione.

I Dipartimenti Tecnici Provinciali dell' A. R. P. A. C., provvedono alla trasmissione tempestiva dei risultati dei controlli, segnalando, con carattere di urgenza le eventuali non conformità, ai sensi del 2° comma lettera a) dell'art.3 del D.M. del 26 Marzo 1991, tuttora vigente (norme tecniche di attuazione del DPR 236/88).

#### **11) Acque fornite mediante cisterna fissa o mobile**

a) Acque fornite mediante cisterna fissa:

I titolari delle imprese alimentari che utilizzano le cisterne fisse per

l'approvvigionamento dell'acqua potabile, devono, all'atto della richiesta per l'autorizzazione dell'impresa alimentare, dichiarare la presenza di dette cisterne.

La frequenza dei controlli delle acque destinate al consumo umano fornite con cisterna fissa deve essere stabilita dalle AASSLL in funzione della capacità della stessa e dei volumi di acqua distribuiti. I controlli vengono eseguiti mediante il prelievo di campioni di acqua nel punto in cui questa esce dalla cisterna.

b) Acque fornite mediante cisterna mobile:

I Gestori del servizio di distribuzione a mezzo cisterne mobili devono munirsi di apposita autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.44 del D.P.R. 26 marzo 1980 n.327, per la cisterna utilizzata.

Le AASSLL, oltre ai controlli delle acque trasportate, devono estendere i controlli anche all'idoneità del mezzo di trasporto. L'acqua non potrà giacere nella cisterna per un tempo superiore alle 24 ore.

Il rifornimento idrico dovrà avvenire obbligatoriamente nei punti di prelievo inseriti nel piano di controllo routinario della ASL di competenza, che sono resi pubblici dalla stessa ASL.

Ulteriori campionamenti, prima dell'utilizzo, saranno effettuati alle autobotti impiegate per la prima volta, ovvero dopo lunghi periodi di inattività.

In tali circostanze, prima di procedere ai campionamenti, le cisterne debbono essere sottoposte a operazioni di lavaggio, disinfezione e successivo risciacquo, operazioni che devono essere eseguite a cura e spesa degli Enti o privati proprietari dei mezzi. Tali operazioni dovranno essere annotate su apposito registro dove si riporterà la data ed il tipo di intervento eseguito.

Detto registro deve essere vidimato dal Servizio Dipartimentale cui è stato affidato il controllo dell'acqua potabile.

Il personale addetto ai controlli provvederà ad annotare su un proprio registro i dati relativi alle autobotti (n° di targa dell'automezzo e numero identificativo della cisterna) utilizzate per il trasporto di acqua potabile e, per ciascuna di esse, le date di prelievo dei campioni e gli esiti dei controlli analitici ed ispettivi.

Il trasportatore-gestore ha l'obbligo di inviare comunicazione al Servizio dipartimentale della ASL competente per territorio, del luogo dove provvederà a scaricare l'acqua, a mezzo della scheda di cui all'allegato B, almeno 24 ore prima dell'effettuazione del trasporto, al fine di consentire allo stesso Servizio Dipartimentale il suo controllo all'atto dello svuotamento della cisterna.

Sono esonerati dall'obbligo della suddetta comunicazione:

- le Forze dell'Ordine (es. Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Marina Militare, ecc.);
- la Protezione Civile.

Detta procedura viene mantenuta sino all'adozione delle prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua potabile destinata al consumo umano da parte dello Stato (giusto art.11 lettera l) del D.Lgs.31/01).

#### **12) Acque fornite in bottiglie o in contenitori.**

Nelle more della emanazione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano, confezionate in bottiglie o in contenitori ai sensi dell'art.11 lettera h) del D.Lgs. 31/01, le AASSLL devono predisporre controlli agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglie o contenitori ed alle confezioni in fase di commercializzazione o comunque messe a disposizione per il consumo umano,

con la frequenza indicata nella tabella B 2 allegato II) del su citato D.Lgs.(come modificato dal D.Lgs.27/02).

### **13) Provvedimenti e limitazioni d'uso**

Le AASSLL qualora, nell'ambito della normale attività di controllo esterno, riscontrino una non conformità, comunicano al Gestore, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuto superamento dei valori di parametro previsti e, dopo una attenta valutazione del caso, tenendo conto sia dell'entità del superamento del valore del parametro pertinente sia dei potenziali rischi che potrebbero derivare dalla interruzione dell'approvvigionamento idrico o dalla limitazione dell'uso delle acque erogate, propongono al Sindaco l'adozione dei provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica.

Il Sindaco, l'ASL, l'Autorità d'Ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, dando, ciascuno per quanto di propria competenza, indicazioni agli stessi sui comportamenti da assumere.

### **14) Sanzioni**

Le AASSLL, nei casi di non conformità delle analisi, una volta espletate le verifiche e notificate ai gestori le prescrizioni del caso, alla scadenza dei tempi previsti, effettuano ulteriori prelievi e al permanere della condizione di non conformità, attivano le procedure cautelative a tutela della salute pubblica e contestualmente comminano al gestore le sanzioni previste dall'art.19 del D.l.vo 31/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COMUNICAZIONE DI TRASPORTO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

All' U.O.P.C. Distretto \_\_\_\_\_  
dell' A.S.L. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
titolare della Ditta \_\_\_\_\_  
Con sede sociale in \_\_\_\_\_  
alla via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_, abilitata al trasporto delle acque potabili  
destinate al consumo umano;

COMUNICA

che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
verrà effettuata una fornitura di m3 \_\_\_\_\_ di acqua potabile per uso umano al Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

All'uopo dichiara:

che l'acqua trasportata è stata prelevata il giorno \_\_\_\_\_ nel punto di rifornimento sito in \_\_\_\_\_, che durante la fase di carico sono stati utilizzati strumenti e modalità atti a non alterare la qualità e la potabilità dell'acqua da trasportare;

che per questa fornitura sarà utilizzata la cisterna targata \_\_\_\_\_ abilitata al trasporto delle acque per il consumo umano con l'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ rilasciata dall' ASL \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il titolare della ditta di trasporto